EDIZIONE STRAORDINARIA

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 107° — Numero 288

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — ROMA - Mercoledì, 16 novembre 1966 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA – UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI – TELEFONO 650-139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO – LIBRERIA DELLO STATO – PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10, ROMA – CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 17.030 - Semestrale L. 9.020 - Trimestrale L. 5.010 - Un fascicolo L. 75 - Fascicoli annate arretrate: il doppio

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)

Annuo L. 13.530 - Semestrale L. 7.520 - Trimestrale L. 4.010 - Un fascicolo L. 65 - Fascicoli annate arretrate: il doppio

I PREZZI sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi sono il doppio di quelli indicati per l'interno
I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/40500 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato - Libreria dello Stato - Piazza Verdi, 10, Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte II, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero del Tesoro. Le agenzie di Milano, Napoli e Firenze possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 novembre 1966.
Norme per l'esecuzione del decreto-legge 9 novembre 1966, n. 914, recante provvidenze a favore delle popolazioni dei Comuni colpiti dalle alluvioni o mareggiate dell'autunno 1966.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87 della Costituzione;

Visto il decreto-legge 9 novembre 1966, n. 914;

Sulla proposta dei Ministri per la grazia e giustizia, per le finanze e per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con i Ministri per l'interno, per il tesoro, per i lavori pubblici, per l'agricoltura e foreste e per l'industria, il commercio e l'artigianato;

Decreta:

Art. 1.

Le disposizioni del decreto-legge 9 novembre 1966, n. 914, recante provvidenze a favore delle popolazioni dei Comuni colpiti dalle alluvioni o mareggiate dello autunno 1966, e dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1966, si applicano ai seguenti Comuni:

Provincia di Firenze: Dicomano - Impruneta, per frazione Tavernuzze - Vicchio - Vinci, per frazioni Spicchio, Sovigliana, Greve in Chianti, Montemurlo e S. Casciano in Val di Pesa.

Provincia di Padova: Padova, per le località Camin - Valle di Camin - San Gregorio - Terrenegra - Granze di Camin - Carceri - Correzzola - Saletto.

Provincia di Pisa: Ponsacco - Calcinaia, per la frazione Fornacette - Montopoli in Val d'Arno, per le frazioni S. Romano Basso, Casteldelbosco e Piano di Capanne.

Provincia di Pistoia: Montale, per la frazione Stazione.

Provincia di Ravenna: Ravenna.

Provincia di Rovigo: Rosolina.

Provincia di Treviso: Gaiarine - Oderzo - Pederobba - Segusino - Valdobbiadene.

Provincia di Udine: Amaro - Ampezzo - Aquileia - Arta - Bordone - Buia - Cavazzo Carnico - Cercivento - Chiusaforte - Comeglians - Dogna - Enemonzo - Forni Avoltri - Forni di Sopra - Forni di Sotto - Lauco - Lignano Sabbiadoro - Ligosullo - Malborghetto Valbruna - Marano Lagunare - Moggio Udinese - Osoppo - Ovaro - Paluzza - Paularo - Pontebba - Prato Carnico - Preone - Ravascletto - Raveo - Resia - Resiutta - Rigolato - Sauris - Socchieve - Sutrio - Tarvisio - Terzo d'Aquileia - Tolmezzo - Torviscosa - Trasaghia - Treppo Carnico - Venzone - Verzegnis - Villa Santina - Zuglio.

Circondario di Pordenone: Azzano Decimo - Brugnera - Claut - Cordenons - Fiume Veneto - Meduno - S. Vito al Tagliamento.

Provincia di Vicenza: Lugo di Vicenza - Grisignano di Zocco - Zugliano.

Art. 2.

Le disposizioni di cui agli articoli 4 e seguenti del decreto-legge 9 novembre 1966, n. 914, si applicano anche ai Comuni sottoelencati:

Provincia di Arezzo: Capolona - Chiusi della Verna - Civitella in Val di Chiana - Loro Ciuffenna - Marciano della Chiana - Ortignano Raggiolo - Pian di Sco - Pieve Santo Stefano.

Provincia di Belluno: Sovramonte - Auronzo di Cadore - Belluno - Borca di Cadore - Calalzo di Cadore - Cesiomaggiore - Chies d'Alpago - Domegge di Cadore - Feltre - Lamon - Lozzo di Cadore - Ospitale di Cadore - Perarolo di Cadore - Pieve d'Alpago - Ponte nelle Alpi - Puos d'Alpago - Quero - San Vito di Cadore - Sedico - Seren del Grappa - Sospirolo - Tambre - Valle di Cadore - Vas - Vico di Cadore - Vodo Cadore - Alano di Piave - Castellavazzo - Cortina d'Ampezzo - Lentiai - Limana - Longarone - Lorenzago di Cadore - Mel - Pedavena - Pieve di Cadore - San Gregorio nelle Alpi - Santa Giustina - Soverzene - Trichiana.

Provincia di Brescia: Calcinato - Bovezzo - Nave - Sarezzo - Villanuova sul Clisi.

Provincia di Ferrara: Goro.

Provincia di Gorizia: Grado.

Provincia di Imperia: Castel Vittorio.

Provincia di Livorno: Collesalvetti, per le frazioni Vicarelle, Guasticce e Stagno.

Provincia di Modena: Campogalliano - Carpi - Castelfranco Emilia - Finale Emilia - Modena - Novi di Modena - San Cesario sul Panaro.

Provincia di Nuoro: Budoni - Dorgali - Lodè - Nuoro - Oliena - Orune - San Teodoro - Siniscola.

Provincia di Padova: Padova, per località: comprensorio zona industriale, Brusegana e Peltana.

Provincia di Pistoia: Pistoia, per località Ponte Cencino - Montecatini Terme, per località Cassero - Larciano per le frazioni: Castelmartini e San Rocco - Massa e Cozzile per località: Pedicino - Biscolla e Calderaio della frazione Traversagna - Lamporecchio per località Valle Bagnolo.

Provincia di Ravenna: Faenza per le frazioni: Albereto e Prada - Russi per la frazione San Pancrazio.

Provincia di Siena: Asciano per la frazione di Arbia - Buonconvento - Casole d'Elsa - Castelnuovo Berardenga - Castiglione d'Orcia - Chiusdino - Colle di Val d'Elsa - Gaiole in Chianti - Monteriggioni - Montalcino - Monteroni d'Arbia - Murlo - Radda in Chianti - Radicondoli - San Gimignano - San Giovanni d'Asso - Siena per la frazione di Taverne d'Arbia - Sinalunga - Sovicille.

Provincia di Sondrio: Val Masino.

Provincia di Treviso: Casale sul Sile - Crocetta del Montello - Fontanelle - Ormelle - Santa Lucia di Piave - Vidor.

Provincia di Vicenza: Albettone - Arcugnano - Asiago - Barbarano Vicentino - Bassano del Grappa - Bressanvido - Caldogno - Caltrano - Calvene - Campolongo sul Brenta - Cogollo del Cengio - Cornedo Vicentino - Dueville - Foza - Gallio - Longare - Montegalda - Piovene Rocchette - Torrebelvicino - Valli del Pasubio - Velo d'Astico - Vicenza - Chiuppano - Fara Vicentino - Montebello Vicentino - Montorso Vicentino - Nogarole Vicentino - Pove del Grappa - Sandrigo - Trissino - Villaverla.

Circondario di Pordenone: Andreis - Barcis - Cimolais - Pinzano al Tagliamento - Tramonti di Sopra - Vito d'Asio - Forgaria nel Friuli - Clauzetto - Spilimbergo - Chions - Frisanco - Porcia - Sacile - Sesto al Reghena - Vivaro - Zoppola.

Art. 3.

La decorrenza del periodo di sospensione dei termini prevista dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1966, in relazione all'effettivo verificarsi dell'evento calamitoso, è precisata, per i singoli Comuni elencati nell'articolo primo dello stesso decreto e nell'articolo primo, comma primo, del presente decreto come appresso:

dal 2 ottobre 1966 per i Comuni della provincia di La Spezia;

dal 5 ottobre 1966 per i Comuni della provincia di Nuoro;

dal 15 ottobre 1966 per i Comuni delle provincie di Alessandria, di Asti e per i comuni di Arsiero, Lastebasse e Pedemonte della provincia di Vicenza;

dal 24 ottobre 1966 per i Comuni della provincia di Imperia;

dal 25 ottobre 1966 per i Comuni delle provincie di Caserta e di Salerno;

dal 3 novembre 1966 per i Comuni delle provincie di Arezzo, Belluno, Bologna, Bolzano, Brescia, Ferrara, Firenze, Gorizia, Grosseto, Latina, Livorno, Modena, Padova, Pisa, Pistoia, Ravenna, Rovigo, Siena, Sondrio, Trento, Treviso, Udine, Venezia, Vicenza (esclusi i comuni di Arsiero, Lastebasse e Pedemonte) e del circondario di Pordenone.

Art. 4.

Nei sottonotati Comuni, già compresi nell'elenco di cui all'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1966, le disposizioni di cui agli articoli 1, 2 e 3 del decreto-legge 9 novembre 1966, n. 914, si applicano soltanto alle frazioni per ognuno di essi a fianco indicate:

Brescia: frazione S. Polo;
Imola: frazione di Sesto Imolese;
Fiesole: frazione di Compiobbi;
Pelago: frazione di S. Francesco.

Art. 5.

Per i Comuni qui di seguito indicati, già compresi nell'elenco di cui all'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1966, la durata dei periodi di cui all'art. 2 dello stesso decreto è stabilita in 45 giorni.

Provincia di Arezzo: Anghiari, Arezzo, Bibbiena, Bucine, Castel Focognano, Castel San Niccolò, Foiano della Chiana, Laterina, Lucignano, Monte San Savino, Pergine Valdarno, Pratovecchio, San Giovanni Valdarno, San Sepolcro, Stia, Subbiano, Terranuova Bracciolini.

Provincia di Brescia: Acquafredda, Barghe, Bedizzole, Berzo Inferiore, Breno, Capovalle, Carpenedolo, Castenedolo, Casto, Ceto, Cevo, Gardone Riviera, Gardone Val Trompia, Ghedi, Lumezzane, Manerbio, Marone, Monticelli Brusati, Montichiari, Paisco Loveno, Pisogne, Provaglio Val Sabbia, Remedello, Roncadelle, Salò, Saviore dell'Adamello, Vobarno.

Provincia di Padova: Baone, Carmignano di Brenta, Casalserugo, Cinto Euganeo, Grantorto, Lozzo Atestino, Massanzago, Santa Giustina in Colle e Vigonza.

Provincia di Vicenza: Camisano Vicentino.

Provincia di Pisa: Pisa.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Dato a Roma, addì 15 novembre 1966

SARAGAT

MORO — REALE — PRETI — BOSCO — TAVIANI — COLOMBO — MANCINI — RESTIVO — ANDREOTTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 16 novembre 1966
Registro n. 37 Grazia e giustizia, foglio n. 277

(9353)

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 18 luglio 1966.

Estensione ai connazionali rimpatriati dal Sudan e da Zanzibar (Tanzania) delle disposizioni in favore dei profughi.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 3 della legge 25 febbraio 1963, n. 319, « Disposizioni sull'assistenza in favore dei profughi e dei rimpatriati dall'Algeria e da altri Paesi del continente africano »;

Vista la legge 10 novembre 1964, n. 1225, « Disposizioni sull'assistenza in favore dei profughi e dei rimpatriati dai Paesi africani »;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per gli affari esteri, di concerto con i Ministri per l'interno e per il tesoro;

Decreta:

E' dichiarata l'esistenza dello stato di necessità, di cui all'ultimo comma dell'art. 3 della legge 25 febbraio 1963, n. 319, nei riguardi dei connazionali rimpatriati dal Sudan dopo l'entrata in vigore della legge suddetta e da Zanzibar (Tanzania) dopo il 12 gennaio 1964, o che rimpatrieranno in avvenire.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 18 luglio 1966

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
MORO

Il Ministro per gli affari esteri
FANFANI

Il Ministro per l'interno
TAVIANI

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

(8944)

DECRETO MINISTERIALE 12 ottobre 1966.

Sostituzione di un membro del Comitato provinciale per il collocamento e l'assistenza della manodopera addetta alla raccolta stagionale delle olive nella provincia di Lecce.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 novembre 1960, n. 1894, con il quale sono stati istituiti i Comitati provinciali per il collocamento e l'assistenza della manodopera addetta alla raccolta stagionale delle olive nel Lazio, nella Campania, nella Basilicata, nelle Puglie e nella Calabria;

Visto il proprio decreto in data 12 ottobre 1964, relativo alla costituzione del Comitato provinciale per il collocamento e l'assistenza della manodopera addetta alla raccolta stagionale delle olive nella provincia di Lecce, con sede presso l'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione di Lecce;

Vista la nota n. 910 del 21 luglio 1966, con la quale la Confederazione nazionale coltivatori diretti propone che il sig. Tundo Domenico venga chiamato a fare parte del predetto Comitato in sostituzione del sig. Campa Antonio Teodoro;

Ritenuta la necessità di procedere alla sostituzione anzidetta;

Decreta:

Articolo unico

Il sig. Tundo Domenico è nominato membro del Comitato provinciale per il collocamento e l'assistenza della manodopera addetta alla raccolta stagionale delle olive nella provincia di Lecce quale rappresentante della Confederazione nazionale coltivatori diretti, in sostituzione del sig. Campa Antonio Teodoro.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 12 ottobre 1966

p. *Il Ministro*: MARTONI

(9046)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Diffide per smarrimento di certificati sostitutivi, a tutti gli effetti, di diplomi originali di abilitazione professionale

Il dott. Claudio Alliney, nato a Roma il 21 ottobre 1934, ha dichiarato di avere smarrito il certificato sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma originale di abilitazione all'esercizio della professione di medico-chirurgo rilasciatogli dalla Università di Roma in data 6 luglio 1959.

Se ne dà notizia ai sensi degli articoli 50 e 71 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo alla Università di Roma.

Il dott. Vincenzo Pignatelli, nato a Bari il 18 giugno 1940, ha dichiarato di avere smarrito il certificato sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma originale di abilitazione all'esercizio della professione di chimico rilasciatogli dall'Università di Bari in data 11 maggio 1965.

Se ne dà notizia ai sensi degli articoli 50 e 71 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo alla Università di Bari.

Il dott. Luigi Domenico Pezzana, nato a San Giorgio Lomellina (Pavia) il 13 aprile 1925, ha dichiarato di avere smarrito il certificato sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma originale di abilitazione all'esercizio della professione di veterinario rilasciatogli dalla Università di Milano in data 29 aprile 1960.

Se ne dà notizia ai sensi degli articoli 50 e 71 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo alla Università di Milano.

(9109)

Autorizzazione all'Università di Padova ad accettare due legati

Con decreto del prefetto di Padova n. 7039/1 dell'1 ottobre 1966, l'Università di Padova è stata autorizzata ad accettare due legati rispettivamente di L. 50.000.000 e L. 25.000.000, disposti in suo favore dalla defunta signora Bisotti Luigia ved. Mion, per l'istituzione di due premi annuali intitolati « Dott. commendatore Alceste Mion ».

(9112)

Esito di ricorsi

Con decreto del Presidente della Repubblica del 29 settembre 1966, registrato alla Corte dei conti il 24 ottobre 1966, registro n. 92 Pubblica istruzione, foglio n. 167, è stato respinto il ricorso straordinario proposto dal prof. Antonino Scirè, ordinario di storia e geografia nell'Istituto tecnico nautico di Catania, avverso il provvedimento ministeriale con il quale venne fissato il suo orario d'insegnamento d'obbligo.

(9110)

Con decreto del Presidente della Repubblica del 29 settembre 1966, registrato alla Corte dei conti il 24 ottobre 1966, registro n. 92 Pubblica istruzione, foglio n. 168, è stato dichiarato inammissibile il ricorso straordinario proposto dalla professoressa Rosalba Pirazzini avverso la decisione 16 agosto 1963, n. 15331 adottata dalla Commissione dei ricorsi presso il Provveditorato agli studi di Bologna in materia di graduatorie per l'insegnamento del disegno nell'anno scolastico 1963-64.

(9111)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLE PARTECIPAZIONI STATALI

Costituzione della Commissione esaminatrice del concorso ad un posto di applicato aggiunto in prova nel ruolo della carriera esecutiva.

IL MINISTRO PER LE PARTECIPAZIONI STATALI

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, concernente le norme di esecuzione del citato testo unico;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5;

Visto il decreto ministeriale 22 gennaio 1966, registrato alla Corte dei conti il 17 febbraio 1966, registro n. 4 Partecipazioni statali, foglio n. 236, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 95, del 19 aprile 1966, con il quale è stato indetto il concorso per esami ad un posto di applicato aggiunto in prova nel ruolo della carriera esecutiva del Ministero delle partecipazioni statali (ruolo centrale);

Ritenuta la necessità di provvedere alla costituzione della Commissione esaminatrice del concorso suddetto;

Decreta:

La Commissione esaminatrice di cui alle premesse, è costituita come segue:

Presidente:

Lauriti dott. Silvio, ispettore generale nel ruolo della carriera direttiva del Ministero delle partecipazioni statali.

Membri:

D'Angelo avv. Marco, direttore di divisione nel ruolo della carriera direttiva del Ministero delle partecipazioni statali;

Schiavone dott. Mario, direttore di divisione nel ruolo della carriera direttiva del Ministero delle partecipazioni statali;

Bartolo dott. Salvatore, direttore di sezione nel ruolo della carriera direttiva del Ministero delle partecipazioni statali;

Maroni dott. Vittorio, direttore di sezione nel ruolo della carriera direttiva del Ministero delle partecipazioni statali.

Segretario:

Di Giulio dott. Antonio, consigliere di 1ª classe nel ruolo della carriera direttiva del Ministero delle partecipazioni statali.

Ai componenti ed al segretario della Commissione suddetta spetteranno i compensi previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5, in relazione all'art. 8 della legge 4 novembre 1950, n. 888.

La spesa relativa farà carico al capitolo 1962 dello Stato di previsione del Ministero delle partecipazioni statali, esercizio finanziario 1966 e, occorrendo, sul capitolo corrispondente dell'esercizio finanziario successivo.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 13 ottobre 1966

Il Ministro: Bo

Registrato alla Corte dei conti, addì 22 ottobre 1966
Registro n. 4 Partecipazioni statali, foglio n. 334

(8958)

ANTONIO SESSA, *direttore* ACHILLE DE ROGATIS, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.